

RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI RELATIVE AL CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE TURISTICA (Tour Operator, Tour Organizer, Rivenditori all'ingrosso)

Premesso che nella presente fattispecie l'agenzia di viaggi svolge in nome proprio, ed alternativamente per conto proprio (Tour Operator) oppure per conto dei clienti (Tour Organizer), attività di organizzazione di pacchetti turistici, oppure di Compravendita all'ingrosso di pacchetti turistici e di servizi singoli di viaggi e turismo, utilizzando servizi erogati da Organizzatori e Fornitori terzi a ciò prescelti, come definito nelle seguenti fonti legislative in quanto applicabili alle singole specifiche fattispecie:

- artt. 5 e segg. legge n. 1084 del 27.12.1977 (Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio);
- artt.82 e segg. decr.legisl. n. 206 del 06.09.2005 (Codice del Consumo);
- artt.32 e segg. decr.legisl. n. 79 del 23.05.2011 (Codice del Turismo);
- Direttiva (UE) 2015/2302 del 25.11.2015 e decr. legisl. n. 62 del 21.05.2018 di attuazione in Italia;

con il Contratto di Viaggio sottostante agli Estratti Conto e alle Fatture ex art. 74ter del DPR n. 633/1972 di volta in volta emessi, il Cliente intestatario, in nome e per conto proprio e in nome e per conto degli altri passeggeri indicati nel presente documento (i "viaggiatori" o "consumatori" o "turisti"), richiede all'agenzia in intestazione ("Organizzatore" o "Rivenditore all'ingrosso") di acquistare il pacchetto turistico o il singolo servizio turistico indicato nel documento stesso, ai sensi delle norme vigenti in materia.

Dopo che il contratto sia stato accettato e confermato dall'agenzia in intestazione, gli Organizzatori e i Fornitori come tali sopra indicati assumono l'obbligo di erogare al Cliente e ai passeggeri le relative prestazioni, erogate dai Fornitori terzi a ciò prescelti, secondo le norme in vigore per ciascuna di esse e le ulteriori Condizioni specifiche definite autonomamente dall'agenzia in intestazione.

Pertanto la stipulazione del presente Contratto di Viaggio da parte del Cliente implica la sua accettazione espressa delle Condizioni e dei Regolamenti stabiliti dall'Organizzatore, e/o da ciascun Fornitore di servizi singoli, per la prestazione dei propri servizi, per come pubblicati ai sensi di legge e, in caso di pacchetti turistici, ai sensi del "Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico" di cui all'Allegato A parte II del decr. legisl. n. 62/21.05.2018, nei rispettivi documenti di offerta al pubblico: cataloghi, pieghevoli, fogli programma, siti internet; i quali costituiscono parte integrante dello stesso Contratto di Viaggio.

La responsabilità dell'Organizzatore non può eccedere tali Condizioni e Regolamenti, che pertanto si intendono impegnativi per il Cliente e per i passeggeri da lui rappresentati. Essi sono tenuti a prenderne visione e a darne atto prima della sottoscrizione del Contratto di Viaggio, unitamente alle Condizioni specifiche definite autonomamente dall'Organizzatore e richiedendo eventuali chiarimenti e dettagli all'agenzia organizzatrice, con particolare attenzione per le modalità di iscrizione, annullamento, recesso dal contratto e relative penali.

Tipologie di servizi turistici e polizze assicurative a tutela del consumatore.

La Direttiva (UE) 2015-2302 classifica i servizi turistici singoli, i servizi turistici collegati e i pacchetti turistici. Gli artt. 17-18-19 della Direttiva prescrivono che ogni Agenzia di Viaggi organizzatrice e/o venditrice di pacchetti turistici e di servizi turistici collegati protegga i Clienti consumatori con una polizza di responsabilità civile e con un apposito fondo di garanzia o polizza equipollente, in caso d'insolvenza dell'organizzatore e/o del venditore stesso. La polizza di responsabilità civile vale anche per i servizi singoli.

Recesso del Cliente e polizza assicurativa a copertura delle penali di recesso.

In caso di recesso dal Contratto di Viaggio al di fuori dei casi previsti dalla legge a tutela del Cliente, allo stesso saranno addebitate le penali previste dallo specifico Organizzatore o Fornitore, a titolo di risarcimento per l'inadempimento contrattuale del committente ex art. 1382 c.c. L'agenzia intestataria ha informato il Cliente circa le polizze assicurative offerte sul mercato a copertura delle penali di recesso.

Documenti personali.

Il Cliente dichiara, anche in nome e per conto degli altri passeggeri, di aver preso visione delle norme amministrative e sanitarie in materia di documenti personali, visti, vaccinazioni, sconsigli e simili richiesti per l'effettuazione del viaggio o la prestazione dei singoli servizi. Il Cliente è stato reso edotto che tali informazioni sono pubblicate e aggiornate dal Governo italiano, Ministero degli Affari Esteri, tramite i siti internet www.viaggiasesicuri.it e www.dovesiamonelmundo.it

Normativa contabile e fiscale.

Il Contratto di Organizzazione di viaggio o pacchetto turistico, o di Compravendita all'ingrosso di pacchetti e servizi turistici, sono contratti a titolo oneroso il cui corrispettivo è definito dalla legge come globale e forfettario per il complesso dei servizi inclusi, da intendersi come funzionalmente collegati e non separabili fra di loro ai fini del viaggio.

Gli Estratti Conto e le Fatture ex art. 74ter del DPR n. 633/1972 di volta in volta emessi, sono titoli validi a certificare un componente passivo di reddito (TUIR, DPR n. 917/1986) per un Soggetto intestatario contribuente Iva, a condizione che siano allegati alla Nota spese analitica del collaboratore di tale Soggetto, insieme con i titoli di viaggio utilizzati; che le persone utilizzatrici dei servizi ne abbiano titolo ai sensi degli artt. 51 e 52 del TUIR (titolari, dipendenti, amministratori, altri co.co.co.) e che i servizi utilizzati siano inerenti all'attività dell'impresa o del professionista.

L'importo dell'eventuale Iva, nel particolare regime del margine ex art. 74ter del DPR n. 633/72, non è esonibile in fattura; non è mai detraibile ai sensi dell'art. 19-bis1 del DPR n. 633/1972 e non è soggetto alla pratica del cd. "split payment" dell'Iva ex Legge di Stabilità 2015 (nuovo art. 17ter DPR 633/72).